


Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.

LEGGE REGIONALE

"SOPPRESSIONE FONDO DI SOLIDARIETA'"

RELATORE: prof. Marcello Rizzo



RIESAME LEGGE REGIONALE : "SOPPRESSIONE FONDO DI SOLIDARIETA'

RELATORE : Prof. Marcello RIZZO

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

La 2 Commissione nel riesaminare la L.R. "Soppressione fondo di solidarietà" ha ritenuto di non recepire il primo rilievo sollevato dal Governo Nazionale in quanto la legge 853/I973 nell'individuare e stabilire i capitoli per le esigenze dei Consigli Regionali allo art. 2 n. I prevede le "spese per le indennità di carica" etc. E' fuor di dubbio che in tale primo capitolo possano, e debbano, rientrare le spese di cui alla legge regionale rinviata (reinserimento) atteso che nell'accezione "spese per le indennità di carica" vanno comprese tutte quelle indennità derivanti dalla carica, anche se cessata, e alla stessa connesse e riferite. La dizione del Capitolo non è certamente, e non poteva essere, considerato che trattasi di intitolazione finanziaria, esplicativa ma è fuor di dubbio che possa e debba comprendere qualsiasi indennità di Consigliere Regionale dovuta per e in conseguenza dell'esercizio del mandato.

Ha ritenuto invece di recepire il secondo rilievo per cui ha modificato l'art. I inserendo la norma secondo la quale vengono esclusi dal diritto all'indennità di reinserimento i Consiglieri regionali pubblici dipendenti che non siano stati in aspettativa durante il mandato elettivo.

F.TO RIZZO

Art. I

Ai Consiglieri regionali i quali cessino dal mandato per dimissioni, invalidità permanente non dipendente da infortunio o che non siano rieletti ovvero che non si ripresentino candidati spetta un assegno pari a cinque mensilità dell'indennità consiliare prevista dall'art. I, lettera e), della L.R. 25.2.1972, n. 4.

Il predetto assegno compete altresì ai Consiglieri regionali i quali cessano dalla carica, per qualsiasi altra causa, purchè gli stessi abbiano espletato il proprio mandato per almeno trenta mesi.

Ai Consiglieri regionali che hanno espletato il loro mandato per un periodo superiore a cinque anni è attribuito un assegno il cui importo è di tante mensilità dell'indennità di carica quanti sono gli anni trascorsi nella funzione elettiva, con il massimo di dieci. Le frazioni di anno superiore a sei mesi sono computate per anno intero.

Art. 2

Il Fondo di solidarietà disciplinato dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 13 del 14.II.1972 è soppresso.

Tutte le attività e le passività esistenti sono devolute al Fondo di previdenza dei Consiglieri di cui agli artt. I e segg. della citata legge n. 13 del 14.II.1972.

Art. 3

La decorrenza della presente normativa ha effetto dall'1° giugno 1980.

Art. I

Ai Consiglieri regionali i quali cessino dal mandato per dimissioni, invalidità permanente non dipendente da infortunio o che non siano rieletti ovvero che non si ripresentino candidati spetta un assegno pari a cinque mensilità dell'indennità consiliare prevista dall'art. I, lettera e), della L.R. 25.2.1972, n. 4.

Il predetto assegno compete altresì ai Consiglieri regionali i quali cessano dalla carica, per qualsiasi altra causa, purchè gli stessi abbiano espletato il proprio mandato per almeno trenta mesi.

Ai Consiglieri regionali che hanno espletato il loro mandato per un periodo superiore a cinque anni è attribuito un assegno il cui importo è di tante mensilità dell'indennità di carica quanti sono gli anni trascorsi nella funzione elettiva, con il massimo di dieci. Le frazioni di anno superiore a sei mesi sono computate per anno intero.

Gli assegni di cui sopra spettano anche ai Consiglieri Regionali, pubblici dipendenti, purchè collocati in aspettativa per la durata del mandato.

Art. 2

Il Fondo di solidarietà disciplinato dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 13 del 14.II.1972 è soppresso.

Tutte le attività e le passività esistenti sono devolute al Fondo di previdenza dei Consiglieri di cui agli artt. I e segg. della citata legge n. 13 del 14.II.1972.

Art. 3

La decorrenza della presente normativa ha effetto dall'1° giugno 1980.

Art. 4

La contribuzione dei Consiglieri Regionali al Fondo di previdenza prevista nella misura di 1/5 dell'indennità consiliare dall'art. I della L.R. n. 13 del 3.5.1977 è elevata dal 1° giugno 1980 al 23%.

Art. 5

All'onere derivante dalla presente legge previsto per l'anno 1980 in L. 200.000.000 si provvede con i fondi dei Capp. 00II2 - 100.000.000 e 00I06 - 100.000.000 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980.

Per gli anni successivi al 1980 la relativa spesa prevista per ciascun anno in L. 35.000.000 farà carico sui corrispondenti capitoli di Bilancio.

Art. 4

La contribuzione dei Consiglieri Regionali al Fondo di previdenza prevista nella misura di 1/5 dell'indennità consiliare dall'art. I della L.R. n. 13 del 3.5.1977 è elevata dal 1° giugno 1980 al 23%.

Art. 5

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1980 in L. 200.000.000, si provvede con i fondi dei Capp. 00II2 - 100.000.000 e 00I06 - 100.000.000 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980.

Per gli anni successivi al 1980 la relativa spesa prevista per ciascun anno in L. 35.000.000 farà carico sui corrispondenti capitoli di Bilancio.